



Lodi, 19 Agosto 2011
Prot. N. 28541/2011
Cat.01 Cl.06

ORDINANZA N° 373/2011 DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE

IL DIRIGENTE

- ❑ Visto l' Art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n°267;
- ❑ Visti gli Artt. 5, 7 e 37 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 concernente l' approvazione delle norme per la disciplina della circolazione stradale;
- ❑ Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- ❑ Vista la nota del competente servizio comunale e della Fratus Srl in ordine alla necessità di adottare opportuni provvedimenti viabilistici al fine di consentire, con l'ausilio di idonei mezzi d'opera, di provvedere alla manutenzione straordinaria del manto stradale (selciato);

O R D I N A

- ❑ In **Via LODINO** (tratto **Via Vistarini ÷ Via Fanfulla**) dal giorno **23 Agosto 2011 sino a termine lavori**, è istituito il divieto di transito e sosta 0/24 con rimozione coatta esteso, su ambo i lati, a tutte le categorie di veicoli;
- ❑ **Compatibilmente con le esigenze tecniche connesse alla natura dell'intervento in atto**, deroga alla prescrizione riguardante il transito verrà pertanto prevista esclusivamente alle seguenti categorie di veicoli:
 - ❖ Mezzi d'opera utilizzati dal soggetto incaricato dell'intervento;
 - ❖ Mezzi di soccorso in servizio di emergenza;
 - ❖ Autovetture/motocicli/ciclomotori utilizzati dai residenti nel tratto stradale oggetto dell'intervento purché il transito risulti finalizzato al ricovero del veicolo all'interno di (ovvero all'uscita da) aree pertinenziali private non altrimenti raggiungibili (vengono pertanto esclusi dalla deroga tutti i veicoli, anche intestatari di contrassegno, che non beneficino della possibilità di accedere ad aree pertinenziali private nonché tutti i veicoli destinati al trasporto merci eventualmente utilizzati per la operazioni di carico/scarico presso le attività commerciali ubicate lungo il tratto stradale in oggetto);Per tali categorie di veicoli viene conseguentemente predisposto il doppio senso di circolazione con accesso ed uscita obbligatori dall'intersezione con **Via Vistarini**;
- ❑ In relazione a quanto indicato ai precedenti punti vengono altresì adottati i seguenti provvedimenti viabilistici provvisori:
 - ❖ In **Via Lodino** (fatte salve le deroghe di cui ai precedenti punti) è istituito l'obbligo di proseguire la marcia in direzione destra (verso Via Vistarini) per tutti i veicoli che circolanti lungo detto tratto viario giungano all'intersezione con detta Via Vistarini;
 - ❖ In **Via Solferino** (tratto Via Piazza ÷ Via Fanfulla) si dispone l'inversione dell'attuale senso di marcia consentendo pertanto la circolazione dei veicoli lungo la direttrice Via Piazza - Via Fanfulla;
 - ❖ In **Via Fanfulla** (tratto Via Lodino ÷ Via Solferino) è istituito il divieto di transito esteso a tutte le categorie di veicoli; deroga al provvedimento è prevista esclusivamente per i residenti in detto tratto per i quali viario viene conseguentemente predisposto il doppio senso di circolazione con accesso ed uscita obbligatori dall'intersezione con Via Solferino;

Le prescrizioni sono rese di pubblica conoscenza mediante l'esposizione di segnali stradali così come previsto dal D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada). L'ordinanza avrà, pertanto, efficacia e decorrerà immediatamente, se non diversamente specificato dalla posa della segnaletica stradale di circostanza.



D I S P O N E

L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'Ordinanza è punita ai sensi dell'Art.7 Del D.L.gs. 30 Aprile 1992 n° 285. I veicoli che impropriamente sostano nelle vie interessate dal presente atto, verranno rimossi e trasportati dal soggetto incaricato del servizio presso la depositaria autorizzata dalla locale Prefettura. La restituzione, ai legittimi proprietari, dei veicoli rimossi avverrà esclusivamente previo pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia.

D E M A N D A

Alla Polizia Locale ed ai restanti soggetti indicati dal vigente Art.12 del D.Lgs.30 Aprile 1992 n°285, l'osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare. Ai sensi dell'Art.37 D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 e dell'Art.74 D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, è ammesso ricorso contro la presente Ordinanza entro il termine di 60 (sessanta) giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso dovrà contenere oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'Ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento. Inoltre dovrà essere notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e all'Ente competente all'apposizione della segnaletica, così come disposto dall'Art.37 del C.d.S. In via alternativa, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Lodi (Legge 06 Dicembre 1971, n°1034).

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio

PC/pc

Il Dirigente
Ing. Giovanni LIGI